**Sentenza 18/2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Enrico MARINARO | Presidente |
| Francesco TARGIA | Consigliere |
| Anna ZANELLA | Referendario-relatore |

nel giudizio iscritto al n. 2616 del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI NOVA PONENTE, per l'esercizio finanziario 2024, reso dal sindaco del Comune di Nova Ponente, BERNHARD DAUM;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;

F A T T O e D I R I T T O

**1.** Con relazione n. 46/2025 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Nova Ponente, per l'esercizio 2024, reso dal sindaco Bernhard Daum e iscritto al n. 2616 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello

stesso.

Al riguardo, ha segnalato che è stato erroneamente usato il modello 16 anziché il prescritto modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996.

Ha fatto presente che nell'esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

Ha segnalato la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l'elenco completo delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 69 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto la revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

In relazione a quanto sopra, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l'esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma "*deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti"* (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).

Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento bisogna adottare il criterio del "*patrimonio netto*", in quanto consente un'esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025; Id. sent. n. 73/2026; Id. sent. n. 74/2025).

**2.** Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le considerazioni svolte dal Magistrato istruttore, ha chiesto che venisse

dichiarata l'irregolarità del conto in esame, poiché il valore delle partecipazioni è stato determinato secondo il criterio nominale, anziché sulla base del criterio patrimoniale o, in via subordinata, secondo il metodo recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20% (sentenze nn. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e nn. 84, 85 del 13/10/2025).

**3.** Con apposita memoria dd. 06.02.2026 il sindaco e agente contabile del Comune di Nova Ponente ha precisato che i dati contenuti nel modello 16 sono gli stessi del modello 22 e che in ogni caso per il futuro si terrà conto delle indicazioni della Corte dei conti.

Ha rilevato che l'indicazione delle partecipazioni del Comune al valore nominale è da ricondurre al fatto che non esistono disposizioni normative espressamente contrarie e che anche dal modello di cui al d.P.R. 194/1996 non è possibile ricavare indicazioni opposte.

Ha poi evidenziato che solo la società Eco Center s.p.a. ha trasmesso il conto giudiziale al Comune che di conseguenza ha ritenuto di dover presentare solo il predetto conto.

In considerazione di quanto sopra ha chiesto il discarico dalle contestazioni sollevate, producendo tra l'altro un file *excel* contenente tutte le partecipazioni del Comune con riferimento al valore del patrimonio netto e precisando che per gli esercizi futuri si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti.

**4.** Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, sulla regolarità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari che non riporta in modo completo tutte le

partecipazioni detenute dal Comune ed espone i dati secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (Sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

In coerenza con quanto sopra esposto, dando continuità all'orientamento di questa Sezione (sent. n. 72/2025), il conto giudiziale dovrà « *riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l'intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e*

*delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell'ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall'Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.».*

**5.** Fermo quanto sopra, con riferimento al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l'art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).

In ragione della predetta previsione, ribadita dall'art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all'art. 1 così dispone: «*Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (...) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».*

Ebbene, l'art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente

l'abrogazione dell'art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l'addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.

Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l'unica precisazione che il modello 16 è bilingue.

Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. *supra*), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.

**6.** In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare senza addebito il conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni del Comune di Nova Ponente reso, per l'esercizio 2024, dal sindaco Bernhard Daum.

**7.** In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara irregolare senza addebito il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.

**L'estensore** **Il presidente**

| | |
|---|---|
| Anna Zanella | Enrico Marinaro |
| (firmato digitalmente) | (firmato digitalmente) |

*Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 05.05.2026*